

Ci prendiamo cura dei tuoi diritti

Commissione Radioterapia - Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma

Coordinatore

Dott.ssa Maria Alessandra Mirri

Componenti

Dott. Maurizio Carcaterra

Dott.ssa Antonella Ciabattoni

Dott.ssa Rita Consorti

Prof.ssa Francesca De Felice

Dott.ssa Daniela Musio

Prof. Umberto Romeo

Dott. Mario Santarelli




I DIRITTI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO



Tutti i pazienti cui è stata fatta una diagnosi di tumore hanno diritto a diverse agevolazioni e prestazioni assistenziali-previdenziali che variano in base alla gravità del tumore e al grado di disabilità nonché al proprio reddito. Ci sono problematiche nella vita dei malati, della loro famiglia e dei loro cari, che meritano la massima attenzione pur prescindendo dalle condizioni sanitarie. Sono questioni che coinvolgono la dimensione sociale, assistenziale e, non ultimo, economica.

LE FASI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' INPS



- 1. Compilazione del certificato introduttivo da parte del MMG/medico certificatore;
- 2. Invio della domanda:
 - a. In autonomia attraverso portale INPS con SPID
 - b. Tramite CAF/Patronato (gratuito)
- 3. Nel caso dei pazienti oncologici è previsto un tempo massimo di 15 giorni entro il quale la commissione INPS sottopone a visita il paziente:
 - a. Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici, se complete della documentazione sanitaria necessaria, possono essere validate agli atti dalla competente Commissione medico legale, senza necessità di effettuare l'accertamento sanitario in presenza. Si raccomanda pertanto di allegare tutta la documentazione medica e reddituale utile alla commissione;

- b. Il certificato del medico oncologo radioterapista sarà di sicura utilità perché dettagliata nella descrizione della patologia neoplastica, delle cure intraprese e dei possibili effetti collaterali che possano giustificare la concessione di indennità specifiche (ad esempio l'indennità di accompagnamento).
- 4. Al termine della procedura di verifica della commissione INPS verrà inviata comunicazione tramite raccomandata sull'esito della domanda:
 - a. In caso di non riconoscimento del diritto il paziente potrà rivolgersi al CAF/Patronato per la gestione delle controversie

Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici, se complete della documentazione sanitaria necessaria, possono essere validate agli atti dalla competente Commissione medico legale, senza necessità di effettuare l'accertamento sanitario in presenza. Si raccomanda pertanto di allegare tutta la documentazione medica e reddituale utile alla commissione

LE ALTRE FORME DI TUTELA



Le percentuali di invalidità che danno diritto alle prestazioni economiche di competenza dell'INPS sono quelle comprese tra il 74% e il 100%. Con percentuali inferiori è possibile accedere a prestazioni di natura non economica (protesi ed ausili ortopedici, esenzione dal ticket sanitario) per le quali sono competenti enti diversi (ASL, Agenzia delle Entrate). I malati oncologici hanno diritto all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle loro patologie, nonché per visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l'acquisto di farmaci.

Se riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia.

I soggetti a cui è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 45% hanno diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento. L'istituto, disciplinato dalla legge 68/1999, prevede l'obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti.

Hanno diritto, inoltre, se espressamente previsto nel verbale sanitario di riconoscimento dell'invalidità o handicap, al contrassegno disabili rilasciato dalla ASL.

La legge dispone poi numerose AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

- detrazioni per figli a carico;
- detrazioni per le spese mediche;
- assistenza personale per chi non è autosufficiente;
- Iva agevolata su ausili tecnici e informatici;
- agevolazioni per non vedenti;
- agevolazioni sulle ristrutturazioni per eliminare barriere architettoniche;
- agevolazioni sull'acquisto dell'auto;
- calcolo dell'imposta di successione e donazioni con aliquote differenti.

I soggetti a cui è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 45% hanno diritto all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento. L'istituto, disciplinato dalla legge 68/1999, prevede l'obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti.

Malattia



Nel caso in cui dalla patologia oncologica discenda il riconoscimento dello status di disabilità grave, la legge riconosce diverse agevolazioni, sia nel caso in cui sia il lavoratore stesso a trovarsi in tale condizione, sia laddove il lavoratore debba assistere un familiare con disabilità grave (articolo 33 della legge 104/1992).

La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a:

Le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e disciplinato nel dettaglio dalla contrattazione collettiva.

In alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

In caso di patologie che richiedano terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) è prevista anche l'esclusione dall'obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.

Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 51% possono fruire, nel corso di ogni anno, dietro presentazione di idonea documentazione, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. (art. 7 del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119), a totale carico del datore di lavoro.

- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
- 2 ore al giorno (1, se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore).

La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza hanno diritto a:


- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

In caso di riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno.

In caso di riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno.

PERMESSI E CONGEDI





RICHIESTA DI ASSENZA DAL LAVORO

La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a permessi orari e giornalieri scorporati dal computo delle ferie

La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per "gravi motivi familiari" (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione e non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

L'articolo 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001 ha previsto la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

- coniuge o parte dell'unione civile convivente;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari;
- figlio convivente;
- fratello o sorella convivente;
- parente o affine entro il terzo grado convivente;
- figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l'inizio del periodo di congedo richiesto).

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INVALIDITÀ CIVILE



1. Assegno mensile:

L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una ridu-zione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità, erogata a qualsiasi titolo dall'Assicurazione Generale Obbligatoria e da altri Enti ai lavoratori dipendenti e autonomi, e con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio (quindi anche con le rendite INAIL). L'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Pensione di inabilità per invalidi civili:

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a do-manda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

La pensione di inabilità è compatibile con l'attività lavorativa e con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

3. Indennità di accompagnamento



L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall'età.

Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il pagamento dell'indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI



1. Assegno ordinario di invalidità:

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Hanno diritto all'assegno le lavoratrici e i lavoratori:

- a. dipendenti;
- b. autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- c. iscritti alla gestione separata.

L'assegno è **compatibile** con l'attività lavorativa, ma in questo caso l'importo viene ridotto. Al compimento dell'età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti, l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

2. Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/1995):

La pensione di inabilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medico (ASL, CMV, CMO), siano stati riconosciuti «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

La pensione di inabilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medico (ASL, CMV, CMO), siano stati riconosciuti «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all'estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione. Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni (articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335):

- anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

3. Pensione di inabilità per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS:

La pensione di inabilità spetta, a domanda, all'assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l'attribuzione di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio. Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia o all'estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione. requisiti di assicurazione e di contribuzione sono quelli indicati per l'assegno di invalidità.

4. Pensione di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici (art. 42 del DPR n. 1092/1973 e art. 7 legge n. 379/1955):

Sono destinatari della pensione d'inabilità "ordinaria" tutti i dipendenti pubblici

La pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della Commissione Medica competente (ASL, CMV, CMO) siano stati riconosciuti "inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte". Sono destinatari di queste tipologie di pensione d'inabilità cd. "ordinarie" tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni:

a. riconoscimento dello stato di "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte".

- b. anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle "mansioni svolte";
- c. anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l'inabilità sia "assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro";

Emergenza - S.O.S. Sala Operativa Sociale





E' attiva su Roma Capitale la Sala Operativa Sociale¹ che risponde tutto l'anno, h24, al n. 800440022. L'intervento viene disposto sia a seguito di segnalazione pervenuta al centralino, sia per mezzo di unità di strada che effettuano un monitoraggio costante della città.

Rapportandosi con i Municipi, le ASL, il Tribunale, la Scuola, le case di cura e di riposo, la S.O.S. aiuta le persone in difficoltà ad uscire da situazioni di prima emergenza, intervenendo in casi di solitudine, difficili relazioni familiari, violenza domestica e non solo. L'azione degli operatori è sempre improntata al rispetto della riservatezza e alla professionalità.

SOSTEGNI REGIONALI

La Regione sostiene i cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e i pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo tramite un contributo economico concesso agli stessi attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

Possono accedere al contributo economico i cittadini residenti nel Lazio che si trovano in una delle sottoindicate condizioni:

- pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
- pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.


Modalità di presentazione della domanda:

• Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano un avviso pubblico con scadenza in data 31 luglio di ciascuna annualità rivolto ai cittadini in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

¹https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38628

AGEVOLAZIONI FISCALI E SUL TRASPORTO PUBBLICO





- Detrazione per l'acquisto di veicoli: detrazione IRPEF 19 per cento sul costo del veicolo (fino a 18.057,99 euro), IVA 4 per cento sull'acquisto del veicolo; esenzione dal pagamento del bollo; esonero dell'imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà.
- Deduzione spesa di assistenza: i familiari con una persona disabile a carico, hanno diritto a dedurre integralmente dal reddito le spese di assistenza, ovvero le prestazioni OSS, gli educatori professionali, coordinatori, assistenti di base, animazione e terapia occupazionale. A queste si aggiungono le spese dell'assistenza infermieristica e riabilitativa.
- Detrazione spese sanitarie: sono detraibili totalmente le spese sanitarie relative all'acquisto di mezzi per la deambulazione, spese mediche specialistiche, acquisto di poltrone per inabili e minorati.
 - Barriere architettoniche: detrazione IRPEF per le spese relative a costruzione di rampe, installazione di ascensori.
 - Detrazione IRPEF 19 per cento sull'acquisto di mezzi informatici e IVA al 4 per cento.

- Assegno unico² maggiorato.
- Esonero da visite fiscali per patologie connesse alla disabilità.

Abbonamento ATAC

All'abbonamento annuale a contribuzione³ hanno diritto le seguenti categorie di cittadini residenti nel Comune di Roma Capitale:

- 1. invalidi civili dal 67% (superiore ai 2/3);
- 2. invalidi del lavoro dal 67% (superiore ai 2/3);
- 3. invalidi con diritto di accompagno;
- 4. invalidi di servizio dalla 1° alla 5° categoria;
- 5. titolari di pensione o assegno sociale (INPS categoria AS o PS).

Il costo dell'abbonamento annuale varia in base al reddito ISEE, secondo la seguente tabella:

Fascia di reddito:	costo abbonamento
Isee fino a euro 10.000,00	euro 20
lsee da euro 10.000,01 a 15.000,00	euro 35
Isee oltre euro 15.000,01*	euro 50

^{*} con reddito superiore a euro 15.000,01 non è necessario consegnare ISEE

Dove trovare maggiori informazioni

PORTALE INPS4

PORTALE ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI CANCRO⁵

QUI FINANZA⁶

Sala Operativa Sociale Roma Capitale⁷

²https://www.informazionefiscale.it/Assegno-Unico-2023-INPS-maggiorazioni-presentazione-ISEE

³https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti

 $^{{}^4}https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2020.11.malati-oncologici-guida-ai-diritti-e-alle-tutele.html$

⁵https://www.aimac.it/libretti-tumore/diritti-malato-cancro/agevolazioni-fiscali

⁶https://quifinanza.it/info-utili/video/tumore-agevolazioni-inps/430613/

⁷https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38628